



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Notizia Breve 002/2024

- Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Bosin rag. Loredana

- Personale di studio

Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania
Felicetti rag. Astrid
Zorzi rag. Erik
Meraldi Fulvia
Odorizzi Meraldi Elettra

Predazzo 8 gennaio 2024

Oggetto : Regolarizzazione del magazzino “a pagamento”.

La versione definitiva della legge di bilancio 2024, pubblicata sulla G.U. **ed in vigore dal 1 gennaio 2024**, conferma la possibilità di **regolarizzare le rimanenze di magazzino** adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La possibilità di aderire all’adeguamento **riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023** (quindi il 2023 per i soggetti “solari”).

Sotto il profilo soggettivo, la facoltà è limitata agli esercenti attività d’impresa in **contabilità ordinaria** : sono escluse dalla regolarizzazione le imprese con contabilità semplificata, posta l’**impossibilità** di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.

Operativamente, l’**adeguamento** delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire in due modi:

ELIMINAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

Per **eliminare** delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi occorre provvedere al versamento:

- dell’IVA (con aliquota media 2023)
- di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (pari al 18% sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione ed il valore a bilancio)

ISCRIZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

Se si procede all’**iscrizione** di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente dovrà provvedere al pagamento dell’**imposta sostitutiva del 18%** da calcolarsi sul nuovo valore iscritto.



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

In ogni caso, l'imposta sostitutiva è **indeducibile** ai fini delle imposte sui redditi.

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (cioè nei modelli **REDDITI** e **IRAP 2024**).

Le imposte dovute dovranno essere versate **in due rate di pari importo:**

- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al **1 gennaio 2024**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali altre informazioni e/o indicazioni.

Cordialmente

Studio Alb srl